

03 NOV. 2011

N° 18068 / 2.6

CONSIGLIO REGIONALE della TOSCANA
IX° LEGISLATURA

Prop. Leg. n. 118

Proposta di Legge regionale:

**Soppressione dell'istituto del vitalizio per i consiglieri e gli assessori regionali.
Passaggio al sistema previdenziale contributivo.**

SOMMARIO

Preambolo

Articolo 1: Soppressione dell'istituto del vitalizio per i consiglieri e gli assessori regionali.
Passaggio al sistema previdenziale contributivo.

Articolo 2: Oneri finanziari

PREAMBOLO

VISTI:

- l'articolo 123 della Costituzione;
- l'articolo 9 dello Statuto;
- l'articolo 14 comma 1 lettera f) del DL 13 agosto 2011 n. 138 recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", convertito con legge 14 settembre 2011 n. 148;
- il capo III della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 recante: "Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale";

CONSIDERATO:

- con risoluzione n. 78 approvata nella seduta del 6 settembre 2011 in merito alla manovra economica del governo varata con il DL 138/2011 il Consiglio regionale ha assunto l'impegno "ad assumere, nei termini che saranno previsti dal d.l. 138/2011 in via di conversione e a valere dalla prossima legislatura, e comunque nell'ambito della propria autonomia statutaria, i necessari provvedimenti afferenti ...omissis ... il superamento dell'attuale regime del vitalizio per i consiglieri regionali con passaggio al sistema previdenziale contributivo";
- il DL 138/2011, convertito con L. 148/2011, prevede che le Regioni, ai fini del raggiungimento della condizione di virtuosità nell'ambito delle politiche di coordinamento della finanza pubblica, adottino entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto medesimo il passaggio al sistema previdenziale contributivo per i consiglieri regionali;
- attualmente l'istituto del vitalizio trova disciplina nella LR 3/2009; la sua erogazione agli aventi diritto incide per circa 3,5 milioni di euro (dato 2010) sul bilancio del Consiglio regionale, coprendo i versamenti obbligatori dei consiglieri e assessori in carica soltanto il 22% circa dell'erogato obbligatoriamente su base annua;
- si ritiene pertanto necessario procedere ad attuare l'impegno della risoluzione, per dare concreta attuazione all'impegno assunto in materia di riorganizzazione dei costi dell'Istituzione;

si approva la seguente legge:

Art.1

Soppressione dell'istituto del vitalizio per i consiglieri e gli assessori regionali. Passaggio al sistema previdenziale contributivo.

1. I consiglieri regionali e gli assessori regionali rispettivamente eletti e nominati a far data dalla decima legislatura regionale sono sottoposti a sistema previdenziale contributivo. Per essi è abolito l'istituto del vitalizio.
2. Ai consiglieri regionali e agli assessori regionali cessati dal mandato alla data di avvio della decima legislatura regionale si continuano ad applicare le disposizioni in materia di vitalizio di cui alla legge regionale 9 gennaio 2009 n. 3 (Testo unico sulle norme dei consiglieri e sui componenti della Giunta regionale).
3. Con uno o più successivi provvedimenti è data attuazione alle disposizioni di cui al primo paragrafo del comma 1.

Art. 2

Oneri finanziari

1. Gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge trovano copertura nell'ambito delle leggi ordinarie di bilancio della Regione Toscana, a valere sulle annualità di decorrenza dei suoi effetti e successive.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

Soppressione dell'istituto del vitalizio per i consiglieri e gli assessori regionali. Passaggio al sistema previdenziale contributivo.

(titolo della pdl)

(articolo 7 lr 55/2008, articolo 89 Reg. interno)

Relazione tecnico-finanziaria

1) Tipologia della proposta di legge

Indicare con una crocetta la categoria cui appartiene la proposta di legge:

- a) determina gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, definendo le caratteristiche dei relativi interventi regionali, rinviando ai successivi bilanci annuali e pluriennali la decisione in ordine alle risorse da destinare a tali finalità (**art. 10, comma 1, lett. a) L.R. 36/2001**)
- b) stabilisce direttamente l'ammontare della spesa da destinare a un certo intervento, previa disciplina dei profili di cui alla precedente lettera a), ovvero previo richiamo della disciplina di tali profili già prevista da altre leggi (**art. 10, comma 1, lett. b) L.R. 36/2001**)
- c) definisce l'attività e gli interventi regionali in modo tale da predeterminare indirettamente l'ammontare dei relativi stanziamenti, attraverso il riconoscimento a terzi del diritto ad ottenere prestazioni finanziarie o mediante la creazione di automatismi di spesa (**art. 10, comma 1, lett. c) L.R. 36/2001**)
- d) varia il gettito delle entrate (**art. 11, comma 1, e art. 12, comma 1, L.R. 36/2001**)

* * * *

2) Oneri previsti

La determinazione degli oneri, consistenti nell'erogazione delle prestazioni previdenziali, è conseguente ai provvedimenti che saranno successivamente assunti dai soggetti competenti, e comunque non interverranno prima dell'avvio della decima legislatura regionale. Relativamente alle entrate, allo astato attuale è possibile soltanto stimare che con decorrenza dall'avvio della decima legislatura vengono a mancare i versamenti obbligatori previsti dalla vigente legislazione regionale in materia di vitalizio (17% di trattenuta sull'indennità di carica). A titolo informativo si segnala come l'importo complessivo di tali versamenti per l'anno 2010 sia stato pari a € 1.195.906,45, a fronte di una spesa per l'erogazione dei vitalizi agli aventi diritto pari a € 4.692.020,17.

- spesa annua a regime: non determinabile. Decorrenza dalla decima legislatura regionale.
- oneri di gestione: non previsti oneri di gestione aggiuntivi a carico del bilancio regionale. L'attività di gestione della legge rientra nella normale attività amministrativa dell'ente, non richiedendosi risorse professionali aggiuntive rispetto a quelle attualmente in disponibilità dello stesso.

* * * *


3) Quantificazione dei costi:

(riportare i dati e gli elementi in base ai quali è stato quantificato l'intervento, oppure le fonti e/o i riferimenti presso i quali è possibile reperirli o analizzarli con più profondità)

La quantificazione dei costi non si rende possibile, in quanto è rimessa alle scelte che verranno assunte circa le modalità di erogazione delle prestazioni previdenziali di tipo contributivo introdotte in sostituzione del vitalizio.

Per i consiglieri proponenti:

(primo firmatario)

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke, positioned to the right of the text "(primo firmatario)".